

SEZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINARE

I contenuti della presente sezione si applicano agli alunni della Scuola Secondaria di I° Grado.

PREMESSA

Il presente regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 modificato ed integrato dal d.p.r. 21 novembre 2007 n. 235, del regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 (entrato in vigore il 1° settembre 2000), del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567, e sue modifiche e integrazioni. È coerente e funzionale al Piano dell’offerta Formativa adottato dall’Istituto.

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all’art.3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249, alle disposizioni del regolamento interno d’istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto. Individua altresì le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle, le procedure da seguire, le modalità per ricorrere contro dette sanzioni.
2. La sanzione disciplinare si configura come “estrema ratio” all’interno di un processo educativo che, partendo dalla qualità della relazione insegnante-studente, vuole contribuire prima di tutto allo sviluppo armonioso e completo della personalità degli adolescenti e dei giovani, quindi alla crescita e al consolidamento, in ogni componente della comunità scolastica, di una coscienza civica che trovi nei principi e nei valori costituzionali dei saldi punti di riferimento. I provvedimenti disciplinari hanno, quindi, finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di corretti rapporti all’interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Lo studente non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. La sanzione disciplinare può essere in tutto o in parte convertita, a richiesta dello studente, in attività in favore della comunità scolastica, o in “lavori socialmente utili” stabiliti dall’organo che procede alla deliberazione della sanzione.

TITOLO I DIRITTI, DOVERI, COMPORTAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE
SANZIONI CAPO I DIRITTI DELLO STUDENTE Art. 1

La scuola opera per garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio; fonda il suo progetto e l'azione educativa sulla qualità della relazione insegnante-studente, contribuendo così allo sviluppo della personalità dei giovani. In questo contesto la vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco.

Art. 2

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale che valorizzi le inclinazioni di ciascuno anche attraverso l'orientamento sul piano dello studio, delle relazioni umane, delle scelte scolastiche e professionali.

Art. 3

Lo studente ha diritto alla tutela e alla valorizzazione della propria identità personale, culturale, etnica e religiosa e ad un'educazione fondata sul rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e della Convenzione Internazionale dei Diritti del Minore, resi concreti nella comunità scolastica da una convivenza democratica, solidale e rispettosa delle diversità. Per gli studenti stranieri, la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

Art. 4

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Art. 5

Lo studente ha diritto ad un'informazione chiara e completa sull'organizzazione e funzionamento della scuola. Ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile: pertanto deve essere informato, tramite un dialogo costruttivo, sugli obiettivi educativi e didattici, sui programmi, sui contenuti dei singoli insegnamenti e sui criteri di valutazione.

Art. 6

Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

DOVERI DELLO STUDENTE Art. 7

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, dei compagni, del personale tutto della scuola e di chiunque agisca nell'ambito scolastico, un comportamento rispettoso della persona umana nella sua entità fisica e psichica. È fatto a riguardo esplicito divieto di usare espressioni verbali e/o tenere comportamenti che:

- a) risultino lesivi con riguardo alle condizioni personali, familiari, sociali, culturali, religiose, ideologiche, dell'identità delle persone indicate al primo capoverso, dei genitori o degli esercenti la potestà degli studenti;
- b) esprimano disprezzo nei confronti delle diversità sessuali, religiose, razziali, etniche, linguistiche, tenuto conto del diritto costituzionalmente protetto alla libera manifestazione del pensiero;
- c) risultino gravemente offensive nei confronti delle istituzioni politico-amministrative italiane, europee, internazionali.

Art. 8

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza e in particolare al rispetto della segnaletica, degli opuscoli informativi e formativi sulla prevenzione e sicurezza (T.U. 81/2008); sono tenuti altresì al rispetto di quanto contenuto nel Regolamento d'Istituto.

Art. 9

Gli studenti, fermi restando i doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. 249/1998, in particolare per quanto concerne la frequenza regolare e lo svolgimento assiduo degli impegni di studio, sono obbligati ad osservare tutte le indicazioni comportamentali che, in armonia con la programmazione educativa e didattica, il docente e/o il consiglio di Classe ritengano necessari per una efficace azione educativa e didattica nella classe.

Art. 10

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature (tecnologiche, sportive, linguistiche e quelle presenti nei laboratori) e i sussidi didattici in modo da non recare alcun danno al patrimonio della scuola.

È fatto preciso obbligo di mantenere puliti gli ambienti della scuola e gli spazi antistanti l'ingresso alla medesima.

Art. 11

Gli obblighi indicati negli articoli precedenti si intendono operanti nei locali dell'istituto e negli spazi circostanti, durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione una volta autorizzate dal Dirigente Scolastico, anche nelle ore pomeridiane.

Art. 12

Restano salve tutte le disposizioni dell'ordinamento giuridico riguardanti comportamenti illeciti sul piano civile e penale.

CAPO II

COMPORAMENTI INDISCIPLINATI E RELATIVE SANZIONI

ART. 13

Mananze disciplinari e sanzioni

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio pertanto, i provvedimenti hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. I seguenti comportamenti, configurati come mananze disciplinari, sono corretti con le relative ammonizioni o sanzioni disciplinari, proporzionate alla mananza. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla riparazione del danno. (Art. 4 – comma 5 D.P.R. n. 235 del 2007).
3. Classificazione delle sanzioni:

a) Sanzioni che non comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica:

| Doveri | Mananze disciplinari | Sanzioni disciplinari | Organo che adotta il provvedimento disciplinare | Procedimento | Richiamo normativo |
|--------|----------------------|-----------------------|---|--------------|--------------------|
|--------|----------------------|-----------------------|---|--------------|--------------------|

| | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|--|----------------------------------|
| E A D Z N G E E U P Q M E I R F | 1. Assenza ingiustificata non firmata dai genitori. | Richiamo scritto sul registro elettronico | Docente della prima ora utile | Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 2. Assenze di più giorni non | Richiamo scritto sul registro elettronico | Coordinatore di classe | Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico. | D.P.R. 249/98 D.P.R. |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|----------------------------------|
| | giustificate dai genitori | ed eventuale convocazione dei genitori. | | Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o registro elettronico; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. | 235/2007 |
| | 3. Assenza collettiva non giustificata | Richiamo sul registro elettronico | Coordinatore di classe | Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 4. Ritardi della prima ora non giustificati | Richiamo sul registro elettronico | Coordinatore di classe | Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 5. Ritardi al rientro intervallo/ cambio ora | Annotazione sul registro elettronico. | Docente coordinatore delle attività di classe. | Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 6. Negligenza nello studio e irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati. | Annotazione sul registro elettronico. | Docente che rileva la mancanza. | Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 7. Ritardo nel far firmare le comunicazioni scuola famiglia. | Annotazione sul registro elettronico. | Docente coordinatore delle attività di classe. | Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o libretto personale; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------|--|----------------------------------|
| | 1. Consumare cibi o bevande al di fuori dell'intervallo | Ammonizione verbale. | Docente che rileva la mancanza. | Richiamo orale in classe. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 2. Uso delle apparecchiature e informatiche per motivi personali. | Ammonizione verbale. | Docente che rileva la mancanza. | Richiamo orale in classe. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 3. Utilizzo di un linguaggio poco rispettoso e non adeguato (insulti non lesivi ed uso di termini non volgari) | Richiamo verbale e annotazione sul registro di classe. | Docente che rileva la mancanza. | L' alunno deve scusarsi subito dopo essere stato richiamato dall'insegnante. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o registro elettronico; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------------------|--|----------------------------------|
| | 4. Interventi inopportuni e fuorvianti durante la lezione. | Ammonizione verbale. | Docente che rileva la mancanza | Comunicazione alla famiglia tramite nota sul diario o registro elettronico; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 5. Reiterazione di comportamenti scorretti che si ripetono dopo sanzioni già applicate. | Dopo 3 sanzioni annotazione sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. | Docente che rileva la mancanza. | Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell'accaduto. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 6. Sostare nei bagni oltre il tempo necessario | Ammonizione verbale e annotazione scritta sul registro elettronico. | Docente che rileva la mancanza. | Annotazione sul registro elettronico o sul diario ; se la mancanza persiste convocazione dei genitori. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| 7. Spostarsi o sostare senza motivo e senza autorizzazione in aule o spazi dell'edificio scolastico. | Ammonizione scritta sul registro elettronico con successiva comunicazione alla famiglia. | Docente che rileva la mancanza. | Annotazione sul registro elettronico o sul diario | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 8. Abbigliamento non adeguato. | Annotazione sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. | Docente coordinatore delle attività di classe. | Annotazione sul registro di classe. Comunicazione alla famiglia tramite nota sul registro elettronico o sul diario; se la mancanza persiste, convocazione dei genitori. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 9. Lancio di oggetti non contundenti | Annotazione sul registro elettronico e sul diario personale dell'alunno. | Docente che rileva la mancanza. | Annotazione sul registro elettronico o sul diario personale dell'alunno. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 10. Sottrazione e momentanea di oggetti ai compagni e alla Istituzione scolastica | Annotazione sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. | Docente che rileva la mancanza. | Annotazione sul registro elettronico. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell'accaduto. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 11. Disturbare ripetutamente o rendersi protagonisti di interventi inopportuni durante le attività scolastiche. | Annotazione sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. | Docente che rileva la mancanza. | Annotazione sul registro elettronico. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio comunicazione scritta dell'accaduto. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 12. Disturbare i compagni, i docenti, il personale ATA | Annotazione sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite | Docente che rileva la mancanza. | Annotazione sul registro elettronico. Comunicazione scritta ai genitori (richiesta colloquio); se i genitori non si presentano al colloquio | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |

| | | | | | |
|--|---|---|--|--|----------------------------------|
| | in modo poco rispettoso ma non offensivo. | comunicazione scritta. | | comunicazione scritta dell'accaduto. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno. | |
| | 13. Disturbare le attività nelle altre classi. | Annotazione sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta | Docente che rileva la mancanza. | Annotazione sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 14. Copiare o scaricare file protetti. | Annotazione sul registro elettronico. | Docente che rileva la mancanza. | Annotazione sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 15. Utilizzo di file/programmi non autorizzati | Annotazione sul registro elettronico. | Docente che rileva la mancanza. | Annotazione sul registro elettronico.. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Copia della comunicazione inviata ai genitori è inserita nel fascicolo personale dell'alunno. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 16. Danneggiamenti di arredi scolastici e delle pareti dei locali scolastici. | Annotazione sul registro elettronico. Comunicazione alla famiglia tramite lettera. | Docente che rileva la mancanza. Dirigente scolastico per l'adozione del provvedimento formale nei casi di risarcimento. | Annotazione sul registro elettronico. Comunicazione alla famiglia tramite lettera di cui una copia è inserita nel fascicolo personale dell'alunno. Se gli arredi e le pareti vengono sporcate, l' alunno o gli alunni devono provvedere alla loro pulizia anche in orario extrascolastico; se gli arredi e le pareti vengono danneggiate, l' alunno o gli alunni devono risarcire i danni. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 17. Uso del cellulare nei locali scolastici. | Annotazione sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione telefonica. Deposito cellulare presso la segreteria fino al termine delle lezioni". | Docente che rileva la mancanza. | Annotazione sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione telefonica. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |

| | | | | | |
|--|---|--|--|---|----------------------------------|
| | 18. Falsificazione o distruzione di atti e documenti personali. | Annotazione sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione telefonica. | Docente che rileva la mancanza. | Severa ammonizione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione telefonica. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| | 19. Infrazione al divieto di fumo | Annotazione sul registro elettronico. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta e sanzione pecuniaria. | Docente che rileva la mancanza. Docente preposto alla sorveglianza e all'accertamento dell'infrazione. | Severa ammonizione sul registro di classe. Convocazione dei genitori tramite comunicazione scritta. Sanzione pecuniaria inflitta dal docente preposto alla sorveglianza e all'accertamento dell'infrazione. | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |

b) Sanzioni che comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica. Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n.

249/98, ossia:

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

| Mancanze disciplinari | Sanzioni disciplinari | Organo che adotta Il provvedimento disciplinare | Procedimento | Richiamo normativo |
|--|--|--|-----------------|----------------------------------|
| 1. Disturbare o rendersi protagonisti in modo grave, e/o continuo di interventi inopportuni durante le attività scolastiche. | Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni. Sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 2. Danneggiamenti di arredi scolastici e delle pareti dei locali in modo grave e/o continuato. | Risarcimento del danno. Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. | Consiglio di Classe. | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |

| | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|----------------------------------|
| 3. Danneggiamenti volontari gravi di oggetti ai compagni e alla Istituzione scolastica in modo e/o continuo. | Risarcimento del danno. Sospensione delle lezioni da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 4. Uso continuo del cellulare nei locali scolastici. | Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 5. Uso di video- telefonini allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati e registrazioni vocali. | Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 6. Uscita dalla scuola senza permesso | Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 7. Falsificazioni sul diario scolastico | Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 8. Lancio di oggetti contundenti. | Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 |

| | | | | |
|---|---|---------------------|-----------------|----------------------------------|
| | giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. | | | D.P.R. 235/2007 |
| 9. Propaganda della teorizzazione e della discriminazione nei confronti di altre persone. | Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 10. Violazione intenzionale dei regolamenti di laboratori e spazi attrezzati. | Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |

| | | | | |
|---|---|----------------------|-----------------|---|
| 11. Violazione intenzionale delle norme di sicurezza. | Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 12. Falsificazione o distruzione di atti e documenti NON personali (inclusi elaborati già corretti). | Convocazione dei genitori e sospensione da 1 a 5 giorni o sanzioni alternative da 1 a 5 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 13. Portare a scuola e fare uso grave e/o continuo di oggetti potenzialmente pericolosi per sé stessi e per gli altri. | Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni o sanzioni alternative pari a 15 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 14. Offese gravi o atteggiamenti aggressivi nei confronti di compagni, personale docente e non docente in modo e/o continuo. | Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni o sanzioni alternative pari a 15 giorni. | Consiglio di Classe. | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 15. Offese e atteggiamenti aggressivi perpetrati attraverso l'utilizzo di un linguaggio volgare all'interno di comunità virtuali, newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ect verso compagni e personale scolastico. | Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni o sanzioni alternative pari a 15 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 LEGGE 71/2017 |

c) *Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto.*

| Mancanze disciplinari | Sanzioni disciplinari | Organo che adotta Il provvedimento disciplinare | Procedimento | Richiami normativi |
|---|--|---|-----------------|----------------------------------|
| 1. Atteggiamenti di prevaricazione, offese ed ingiurie gravi che violino la dignità e il rispetto della persona umana con grave | Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |

| | | | | |
|--|--|---------------------|-----------------|---|
| situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). | Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni. | | | |
| 2. Offese ed ingiurie gravi che violino la dignità della persona umana perpetrati attraverso l'utilizzo di un linguaggio violento e volgare all'interno di comunità virtuali, newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ect, verso compagni e personale scolastico. | Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 LEGGE 71/2017 |
| 3. Aggressione fisica al personale della scuola e agli studenti | Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 4. Uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope | Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |
| 5. Induzione all'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti, psicotrope | Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio di Classe. Sanzioni alternative da 15 a 20 giorni. | Consiglio di Classe | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 |

d) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Organo competente è il Consiglio d'Istituto.

| Reati | Sanzioni disciplinari | Organo che adotta il provvedimento disciplinare | Procedimento | Richiami normativi |
|-------|-----------------------|---|--------------|--------------------|
|-------|-----------------------|---|--------------|--------------------|

| | | | | |
|---|---|--|-----------------|--|
| 1 Reiterate gravi aggressioni fisiche al personale della scuola e a studenti. | Sospensione dello studente fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all'esame di | Consiglio d'Istituto sentito il Consiglio di Classe. | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 c.p. |
|---|---|--|-----------------|--|

| | | | | |
|---|--|--|-----------------|---|
| | Stato conclusivo del corso di studi. | | | |
| 2. Falsificazione o distruzione di atti e documenti (se ravvisano gli estremi del reato). | Sospensione dello studente fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. am di | Consiglio d'Istituto sentito il Consiglio di Classe. | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 c.p. |
| 3. Atti deferibili all'Autorità giudiziaria | Sospensione dello studente fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. | Consiglio d'Istituto sentito il Consiglio di Classe. | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 c.p. |
| 4. Gravi atti di Bullismo e Cyberbullismo deferibili all'Autorità giudiziaria. | Sospensione dello studente fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale. Per i reati più gravi non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di | Consiglio d'Istituto sentito il Consiglio di Classe. | Come da art. 19 | D.P.R. 249/98 D.P.R. 235/2007 c.p. LEGGE 71/2017 |

| | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|
| | <p>studi.</p> <p>am</p> <p>di</p> | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|--|

1. Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livellonazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; dalla direttiva MIUR n.1455/06; - LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR Aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo; - dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber bullismo; - MIUR aprile 2015; dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; - dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- Legge 71/2017;
- Nota MIUR prot 5515 del 27/10/2017.

CYBERBULLISMO

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;

- sulle responsabilità coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia,... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”.

IL COLLEGIO DOCENTI :

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI :

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
 - conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
 - conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 14

ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE SANZIONI DISCIPLINARI

| | |
|--|---------------------|
| Sanzioni che non comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica | Personale docente |
| Sanzioni che comportano l'allontanamento momentaneo dalla comunità scolastica. Tali sanzioni sono comminate in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 249/98. | Consiglio di Classe |

| | |
|--|---|
| Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni da parte del Consiglio d'Istituto. | Consiglio d'Istituto |
| Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Organo competente è il Consiglio d'Istituto. | Consiglio d'Istituto sentito il parere del Consiglio di Classe. |

Si precisa il dovere di astensione da parte dei componenti che hanno interesse nella vicenda.

Art. 15

Durante l'allontanamento dell'alunno dalla comunità scolastica, nel caso di sanzioni superiori a 15 giorni o di esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato, l'Istituto promuoverà in coordinamento con la famiglia, e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, dei percorsi di recupero educativo (attività laboratoriali, incontri con specialisti, attività sportive, etc.) miranti all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art. 16

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante la sessione d'esame da un candidato interno o da un privatista sono inflitte dalla Commissione d'esame.

Art. 17

Tenendo conto della quotidianità scolastica, nell'ambito del rapporto tra singolo docente/Consiglio di classe e alunno e famiglia, nel caso in cui:

1. l'alunno abbia commesso una mancanza disciplinare di lieve entità (turpiloquio, uso improprio delle attrezzature, involontario danno alle attrezzature, non assidua frequenza nelle ore curriculari ed extra curriculari, mancanza di puntualità nell'adempire obblighi formali, etc.);
2. ci sia l'ammissione, spontanea e immediata, di colpevolezza da parte dell'allievo;
3. l'alunno non sia recidivo rispetto alla mancanza disciplinare in questione;
4. il rapporto disciplinare scritto non abbia ancora avuto luogo;

si configura l'ipotesi che alunno ed insegnante, di comune accordo, stabiliscano di sostituire la sanzione regolarmente prevista con:

- ↑ attività alternative volte alla riparazione del danno eventualmente recato;
- ↑ attività in favore della comunità scolastica.

Art. 18

Attività alternative alle sanzioni, segue l'elenco:

1. Riordino della biblioteca/archivi scolastici sotto la supervisione di un docente o di

personale ATA;

2. Riordino/pulizia giardino sotto la supervisione di un docente o di personale ATA;
3. Riordino/manutenzione attrezzature scolastiche Riordino della biblioteca/archivi scolastici sotto la supervisione di un docente o di personale ATA;
4. Attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
5. Attività di segreteria;

6. Pulizia dei locali della scuola;
 7. Attività di ricerca;
 8. frequenza a specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
 9. produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola;
- Relativamente ai provvedimenti disciplinari di cui alle lettere b) e c) previste dal precedente art. 13, il Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto, tenendo conto della possibilità offerta allo studente di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, indica una o più attività in favore della comunità scolastica stessa, che abbia finalità educative.

TITOLO II NORME PROCEDURALI CAPO I APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 19

Procedimento di irrogazione della sanzione disciplinare che preveda l'allontanamento dalla comunità scolastica

La procedura ha inizio con chiara e circostanziata contestazione dell'addebito, in forma scritta, da recapitare al genitore mediante lettera raccomandata A/R. o raccomandata a mano. La contestazione scritta degli addebiti (entro cinque giorni dal fatto) contiene l'avvertenza, ai sensi della L. 241/90, di invio di procedura per l'irrogazione della sanzione disciplinare, nonché l'invito al genitore ad esporre le proprie ragioni innanzi al Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio di Classe o il Consiglio d'Istituto, sentite le ragioni del genitore, decide, entro cinque giorni, se comminare la sanzione e la sua entità. La sanzione disciplinare è comminata dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto con adeguata motivazione debitamente verbalizzata. Il genitore è informato del provvedimento assunto dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto, entro i successivi cinque giorni, tramite lettera raccomandata A/R, con allegata la motivazione relativa alla decisione, e con l'indicazione, in caso di irrogazione della sanzione, dei termini entro i quali ricorrere all'Organo di Garanzia della Scuola.

In base all'ex art. 7 L. 241/90, solo nel caso di ragioni di impedimento derivanti da particolari¹ esigenze di celerità del provvedimento, l'irrogazione della sanzione avverrà senza il rispetto della regole di previa comunicazione ai genitori.

Art. 20

Sentite le ragioni esposte dello studente ed eventualmente dalla famiglia e/o il Consiglio di Classe/Consiglio d'Istituto si ritira per decidere a porte chiuse.

La deliberazione viene trasmessa al dirigente scolastico che provvede alla notifica alla famiglia, mediante raccomandata.

La sanzione disciplinare decorre dal giorno successivo al ricevimento della notifica.

Nella notifica della sanzione disciplinare è indicato l'organo e i tempi a cui ricorrere.

¹ Nel casi specificati dall'art. 13 lettera d), punto 2.

Art. 21

Nel rispetto di quanto previsto all'Art. 4 del D.P.R. 249/1998, circa la natura personale della responsabilità disciplinare, la finalità educativa di ogni intervento disciplinare e i relativi criteri di temporaneità, proporzionalità e riparazione del danno, gli organi competenti ad irrogare i

provvedimenti disciplinari possono tener conto di circostanze attenuanti o aggravanti ai fini della misura dell'intervento disciplinare, fermo restando l'applicazione della sanzione indicata all'Art. 13 del presente regolamento.

CAPO II

IMPUGNAZIONI

ORGANO INTERNO DI GARANZIA: FINALITA' – COMPITI - PROCEDURE Art.

22

È costituito presso l'Istituto Comprensivo Statale “ Ermanno Cortis” di Quartucciu , ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998, l'Organo di Garanzia. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. E' istituito l'Organo Interno di Garanzia, composto da: dal D.S che lo presiede, due docenti eletti dal Collegio dei Docenti, oltre ai rispettivi supplenti e da due genitori componenti effettive e componenti supplenti, cercando di garantire nella sua composizione la rappresentatività di tutte le sedi. L'Organo di Garanzia è competente a decidere, su richiesta degli studenti, sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari loro inflitti, oltre che, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA

Per la sostituzione dei membri coinvolti nei procedimenti in esame o venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede alla nomina di coloro che, in possesso di detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive categorie. In caso di esaurimento delle liste degli aventi diritto si procede ad elezioni suppletive.

- *L'organo di garanzia resta in carica tre anni in carica tre anni. Il suo rinnovo avviene alla scadenza e ogni qualvolta i suoi membri perdano il diritto a farne parte e non siano sostituibili dai membri supplenti;*
- *Il numero dei componenti dell'Organo di Garanzia non può essere inferiore a cinque.*
- *Procedura:*
La convocazione dell'organo di garanzia spetta al Presidente che provvede a designare di volta in volta il segretario verbalizzante.
- *Tenuto conto dei tempi di decisione dati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti in caso di ricorso, il Presidente, preso atto dell'istanza inoltrata, convoca i componenti dell'Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla stessa e nomina di volta in volta il segretario verbalizzante. Si indicano come modalità di convocazione la la posta elettronica, ove possibile certificata certificata.*
- *Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza di almeno 3 componenti. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.*
- *Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.*
- *I genitori e componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla classe del proprio figlio o compagno, ovvero insegnanti della classe del proprio figlio o compagno.*
- *Gli insegnanti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.*
- *Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.*
- *Il Dirigente scolastico, per garantire il funzionamento dell'Organo di Garanzia, predispone e sottopone allo stesso, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, tutta la documentazione necessaria per mettere al corrente i membri di quanto accaduto e contestato, acquisendo eventualmente, in via preventiva, anche in forma riservata, le dichiarazioni dei docenti e quella degli alunni, sempre in presenza di una terza persona, preferibilmente appartenente al personale di segreteria;*

- *Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti. .*
- *L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.*
- *Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati, entro 5 giorni. † La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe e/o Consiglio d'Istituto interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati; † Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.*

Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia integra, con efficacia immediata, il regolamento vigente all'interno del PTOF e viene immediatamente pubblicato all'Albo online della scuola.

Art. 22

RICORSO ALL'ORGANO INTERNO DI GARANZIA

Contro i provvedimenti disciplinari di cui alla lettera b) e c) dell'art.13 è ammesso ricorso, da parte dello studente o del genitore o dall'esercente la potestà, all'Organo Interno di Garanzia entro il termine perentorio di giorni 15 dalla notifica del provvedimento che dovrà esprimersi entro 10 giorni.

Il suddetto Organo decide, in via definitiva, anche sulla base di informazioni che ritenga opportuno raccogliere presso le persone od organi comunque interessati al provvedimento.

Art. 23 RICORSO CONTRO I PROVVEDIMENTI CHE IMPLICANO ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA

Contro i provvedimenti di cui alla lettera d) dell'art. 13 del presente regolamento si fa riferimento a quanto chiarito dal Ministero dell'Istruzione (prot. n. 2668 A/3 del 14/04/05) e all'art. 5 comma 4 dello stesso Statuto delle Studentesse e degli Studenti modificato ed integrato dal d.p.r.21 novembre 2007 n.235. Il ricorso da parte dello studente, del genitore o dell'esercente la patria potestà è ammesso presso il Dirigente dell'Amministrazione Scolastica periferica che decide – in via definitiva – sui reclami proposti dagli studenti, su parere vincolante di un organo di garanzia provinciale composto da due studenti designati dalla Consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore, designati dal Consiglio scolastico provinciale e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili, nominata dallo stesso Dirigente.

Art. 24 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento di Disciplina, parte integrante del Regolamento d'Istituto, verrà ampiamente illustrato, per finalità e contenuto, a tutti gli studenti, ad inizio di ogni anno scolastico.

Approvato dal Consiglio di Istituto il 21/12/2022